

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### I. Introduzione.

Il presente schema di decreto legislativo apporta modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di recepire la direttiva (UE) 2018/849, che modifica, tra le altre, la predetta direttiva 2000/53/CE, e, contestualmente, dare attuazione anche all'articolo 8-bis della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con il quale sono stati introdotti "*Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*".

Con riferimento ai veicoli fuori uso, le richiamate direttive, con l'intento di garantire la transizione verso un'economia circolare, si pongono l'obiettivo di:

- a) aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento delle misure volte a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti;
- b) garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
- c) assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli.

Inoltre, si informano ai seguenti principi ispiratori:

- definire in maniera chiara ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti nella filiera: produttori, concessionari, gestori degli impianti di demolizione e di frantumazione, compresi gli operatori per il riutilizzo e la preparazione al riutilizzo;
- garantire sistemi di tracciabilità con riguardo, in particolare, alla reimmissione sul mercato delle parti di ricambio derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso;
- assicurare la disponibilità dei dati riguardanti le percentuali di reimpiego e di recupero;
- garantire a tal fine, la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati, per un'attuazione efficiente degli obiettivi, nonché per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri;
- massimizzare il riciclaggio ed il recupero dei materiali e dei componenti non metallici;
- assicurare un maggiore livello energetico.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117- Legge di delegazione europea 2018, sulla base, oltre che dei predetti principi ispiratori della direttiva, anche dei seguenti specifici criteri di delega definiti all'articolo 14 della stessa legge:

- coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;
- individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza;
- rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
- individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili;

## **II. I singoli articoli e gli allegati.**

Il provvedimento in questione, utilizzando la tecnica della novella legislativa, riordina e coordina le disposizioni del citato decreto legislativo n. 209/2003, al fine di renderle coerenti con la disciplina prevista dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

In particolare, considerato che il richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006 ha abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale molte disposizione del decreto legislativo n. 209 del 2003 fanno rinvio, sono stati aggiornati i rimandi al decreto Ronchi contenuti nel d.lgs. 209/2003, in particolare, nelle parti relative alle definizioni e, soprattutto, alla disciplina delle autorizzazioni all'avvio e all'esercizio degli impianti coinvolti nella filiera dei veicoli fuori uso.

Lo schema di decreto si compone di due articoli.

Si illustrano nel dettaglio le modifiche più significative apportate agli articoli del decreto legislativo n. 209/2003.

### **Articolo 1**

Introduce le modifiche apportate al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. In particolare:

#### **a) dalla lettera a) alla lettera c) introduce diverse modifiche all'articolo 3 (Definizioni)**

- 1) sostituisce, nella definizione di “veicolo fuori uso,” il richiamo all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con il rinvio all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Il decreto legislativo n. 22 del 1997 è stato, infatti, abrogato dal successivo decreto legislativo n.152 del 2006. Si tratta di mero aggiornamento di riferimenti normativi riconducibile al criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; **(comma 1, lettera a), numero 1)**
- 2) nelle definizioni di “impianto di trattamento” e di “centro di raccolta” il rinvio agli articoli 27, 28 e 33 previsti dall'abrogato decreto Ronchi è sostituito con il rimando agli articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152/06, che disciplinano le autorizzazioni, e, per quanto riguarda le operazioni di recupero, agli articoli 213 e 216 del medesimo decreto legislativo. Per gli impianti di trattamento, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione e dell'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori è, pertanto, prevista la procedura semplificata di cui al citato articolo 209, nel rispetto delle condizioni dallo stesso previste in relazione al possesso delle certificazioni ambientali. Si tratta di mero aggiornamento di riferimenti normativi riconducibile al criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; **(comma 1, lettera a), numeri 3) e 4)**
- 3) precisa che, nei casi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, che stabilisce quando un veicolo può essere classificato fuori uso, vale a dire quelli previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, si debba applicare la disciplina prevista all'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e che, pertanto, nella predetta fattispecie debba rientrare anche la categoria dei veicoli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile Si tratta di mero aggiornamento di riferimenti normativi riconducibile al criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 **(comma 1, lettera b)**
- 4) con riferimento “ai veicoli destinati ai musei” viene fatto espresso rinvio alla normativa di settore per la loro individuazione. Si tratta di una precisazione della disposizione vigente introdotta su richiesta degli stakeholder; **(comma 1, lettera c)**

**b) dalla lettera e) alla lettera n) introduce alcune modifiche all'articolo 5 (Raccolta)**

1. sostituisce, al comma 1 dell'articolo 5, la parola "ovvero" con la parola "oppure", nell'intento di chiarire che, laddove il veicolo sia destinato alla demolizione, il detentore è tenuto a consegnarlo direttamente ad un centro di raccolta, oppure, nella diversa ipotesi in cui il detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, ha facoltà di consegnarlo, per la successiva consegna al centro di raccolta, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, previa accettazione e rilascio del certificato di rottamazione da parte di detti soggetti. Si tratta di una precisazione della disposizione vigente introdotta su richiesta degli stakeholder; **(comma 1, lettera e), numero 1)**
2. specifica che il "centro di raccolta", al quale il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato è tenuto a consegnare il veicolo destinato alla demolizione, è quello convenzionato con uno dei produttori dei veicoli di cui effettua la vendita. In tal modo si intende favorire il flusso dei veicoli fuori uso verso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento che sono dotati di certificazioni ambientali e che assicurano, attraverso la vigilanza dei produttori dei veicoli, la qualità dei dati raccolti e comunicati. La disposizione intende, pertanto, consentire ai produttori dei veicoli di istituire un meccanismo adeguato di autosorveglianza sui centri di raccolta con cui sono convenzionati, in coerenza con l'articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera d) della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851. Inoltre, la disposizione è anche funzionale a consentire la corretta predisposizione della relazione di controllo della qualità dei dati prevista nella direttiva (UE) 2018/849, recepita nella successiva lettera cc) del presente schema di decreto. La modifica introdotta mantiene il disallineamento vigente tra gli obblighi in capo ai concessionari previsti nell'articolo 5, comma 1 del d.lgs n. 209/03 con quelli dell'articolo 231, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quest'ultimi, infatti, hanno l'obbligo, e non la facoltà, a differenza dei concessionari di cui al vigente articolo 5, comma 1 del d.lgs n. 209/03, di accettare la consegna del veicolo destinato alla demolizione qualora il proprietario intenda acquistarne un altro. Al riguardo, si è ritenuto che l'obbligo introdotto non debba essere imposto anche ai concessionari che effettuano la vendita dei veicoli non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, vale a dire quelli di cui all'articolo 231, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto non previsto è dalla direttiva 2000/53/CE. Con le modifiche apportate si attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera d) della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851; **(comma 1, lettera e), numero 2)**
3. introduce all'articolo 5 il comma 1-bis, al fine di prevedere l'obbligo per i concessionari o per il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, che hanno accettato il veicolo destinato alla demolizione, di gestirlo, prima del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato, ai sensi del "deposito temporaneo" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152/06. Detto deposito temporaneo è consentito per un periodo massimo di 30 giorni, così come previsto dall'articolo 6, comma 8-bis del decreto legislativo n. 209/2003. Con tale disposizione si garantisce che anche il deposito dei veicoli fuori uso presso le aree individuate dal concessionario avvenga secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I del d.lgs. n. 209 del 2003. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018, l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851 e l'articolo 6, paragrafo 1

della direttiva 2000/53/CE modificato dall'articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva (UE) 2018/849; **(comma 1, lettera f)**

4. specifica al comma 3 dell'articolo 5 che i produttori sono tenuti a ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, laddove tecnicamente fattibile, sull'“intero territorio nazionale”. In tal modo si dà attuazione all'articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851 che prevede, per i produttori, l'obbligo di non limitare la raccolta in aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue. Tale modifica al decreto legislativo n. 209/03 attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851; **(comma 1, lettera h), numero 1)**
5. sempre al comma 3 dell'articolo 5 aggiunge un obbligo di pubblicità a carico dei produttori, al fine di rendere accessibili le procedure di selezione dei centri di raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche. L'obbligo introdotto intende recepire l'articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 8-bis, paragrafo 3, lettera e), punto iii, della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851; **(comma 1, lettera h), numero 2)**
6. chiarisce, al comma 9 dell'articolo 5, che, come previsto per tutti gli impianti di trattamento anche i titolari dei centri di raccolta, sono tenuti ad effettuare, entro 7 giorni dalla presa in carico, le operazioni di messa in sicurezza del veicolo di cui all'Allegato I, punto 5, indipendentemente dall'avvenuta radiazione dal PRA e precisa, inoltre, che le altre operazioni di trattamento debbano, invece, svolgersi dopo la radiazione dal PRA. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851; **(comma 1, lettera l)**
7. prevede che le imprese di autoriparazione possano consegnare pezzi usati e veicoli, oltre che ai consorzi obbligatori previsti per legge, anche ad altri sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/06. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851; **(comma 1, lettera n)**

**c) dalla lettera o) alla lettera v) introduce alcune modifiche all'articolo 6 (Prescrizioni relative al trattamento dei veicoli fuori uso)**

- 1) con la modifica della lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 viene introdotto, in sostituzione di una previsione generica, un termine per la messa in sicurezza del veicolo pari a 7 giorni dalla presa in carico del veicolo, al fine di evitare l'esposizione di chi gestisce il veicolo a potenziali rischi conseguenti alla mancata messa in sicurezza del veicolo. In sostanza, la precisazione consente, a differenza delle altre attività di trattamento, che la messa in sicurezza possa essere effettuata anche prima della cancellazione dal PRA, qualora detta cancellazione non avvenga nei 7 giorni successivi dalla presa in carico del veicolo da parte del titolare del centro di raccolta e contestuale emissione del certificato di rottamazione. Infatti, ai fini della cancellazione dal PRA, il vigente articolo 5, comma 8 del d.lgs n. 209/03, prevede l'obbligo per il titolare del centro di raccolta di restituire il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso entro 30 giorni dalla presa in

carico del veicolo e contestuale emissione del certificato di rottamazione. Con la modifica introdotta, si intende recepire l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851 e quindi definire il ruolo e la responsabilità del titolare dell'impianto di trattamento di tutelare la salute degli operatori addetti alla gestione del veicolo fuori uso e l'ambiente da danni causati da possibili esplosioni. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018, l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851 e l'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2000/53/CE, modificato dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/849; **(comma 1, lettera o), numero 2)**

- 2) in conformità agli obiettivi europei di garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero, è introdotta, in aggiunta agli specifici obblighi previsti all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), una specifica prescrizione che dettaglia le operazioni di trattamento eseguite ai fini del recupero delle componenti del veicolo fuori uso. In sostanza, si tratta di quelle operazioni di “condizionamento” - pulizia, controllo e riparazione - che sono incluse nell'operazione R12, nota 7, dell'allegato C della parte quarta del decreto n. 152, a valle della quale parti e componenti dei veicoli fuori uso, possono essere commercializzati come prodotti e non come rifiuti. Con tale modifica si intende dare certezza che le parti e le componenti ottenute dal trattamento dei veicoli fuori uso possono essere utilizzabili e reimmesse sul mercato del ricambio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 vigente, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza. La suddetta prescrizione non comporta l'adeguamento delle autorizzazioni già rilasciate agli impianti di trattamento in quanto, come già specificato, l'operazione di “condizionamento” delle parti di ricambio è già prevista dall'operazione R12, nota 7, dell'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e pertanto non amplia le condotte sanzionate dall'articolo 13, comma 1. La modifica introdotta, inoltre, non si sovrappone con la modifica apportata all'articolo 15, comma 8 in quanto non riguarda le parti del veicolo fuori uso attinenti alla sicurezza la cui garanzia è verificata dalle imprese di autoriparazione con la certificazione della loro idoneità e funzionalità. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 2) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; **(comma 1, lettera o), numero 3)**
- 3) nell'intento di responsabilizzare i produttori, dopo il comma 3 dell'articolo 6, viene inserito il comma 3-bis, a norma del quale l'efficienza delle prestazioni ambientali dei centri di raccolta affiliati è assicurata dai produttori attraverso la verifica, che gli stessi sono tenuti ad effettuare nei confronti dei medesimi centri di raccolta, sui modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) e sul possesso delle certificazioni ambientali ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit*, compresi anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; **(comma 1, lettera p)**
- 4) aggiorna i rimandi al decreto legislativo n. 22 del 1997 previsti ai commi 4, 5 e 8. Si tratta di mero aggiornamento di riferimenti normativi riconducibile al criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.234; **(comma 1, lettere q), r), e u), numero 1)**
- 5) aggiorna un rinvio, prevedendo che il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione possa essere concessa nel caso di impianto di trattamento registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001, e non più ai sensi dell'abrogato regolamento (CE) n. 761/01. Si tratta di mero aggiornamento di riferimenti normativi

riconducibile al criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.234; (**comma 1, lettera u), numero 2)**

- 6) integra il comma 8-*bis*, che disciplina il deposito temporaneo, in coerenza con il regime di responsabilità estesa di cui all'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851 e, in particolare, con la previsione di cui al paragrafo 1, lettera a), che richiede agli Stati membri di definire in maniera chiara ruoli e responsabilità di tutti i pertinenti autori coinvolti, compresi, tra gli altri, gestori pubblici o privati di rifiuti, Al fine di responsabilizzare il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato prevede, in deroga a quanto stabilito per il deposito temporaneo, che questo possa essere effettuato anche in aree scoperte e pavimentate, purché i veicoli siano privi di fuoriuscite di liquidi e di gas e abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza. Detta previsione responsabilizza il concessionario ad effettuare correttamente il deposito del veicolo accettato per la demolizione e chiarisce le caratteristiche del deposito, distinguendole in base alle potenziali caratteristiche di pericolo del veicolo dovute alla fuoriuscita di liquidi e di gas. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018, l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9 della direttiva (UE) 2018/851 e l'articolo 6 paragrafo 1 della direttiva 2000/53/CE, modificato dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/849; (**comma 1, lettera v)**)

**d) dalla lettera z) alla lettera aa) introduce alcune modifiche all'articolo 7 (Reimpiego e recupero)**

1) introduce un comma 1-bis all'articolo 7, che prevede che le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano il riciclaggio ed il recupero possano stipulare, con il Ministero dell'ambiente, accordi di programma diretti al conferimento di particolari rifiuti (quali ad esempio plastiche, vetri) a sistemi di gestione di filiera, istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, già organizzati per il recupero di rifiuti affini. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numeri 3) e 4) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 8-bis, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva (UE) 2018/851; (**comma 1, lettera z)**)

2) al comma 2-bis, specifica che i responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare il peso effettivo dei veicoli fuori uso in ingresso negli impianti ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso dello stesso centro di raccolta. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; (**comma 1, lettera aa)**)

- e) alla lettera bb) modifica il comma 4 dell'articolo 8** al fine di aggiornare alcuni riferimenti normativi. Si tratta di mero aggiornamento di riferimenti normativi riconducibile al criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

**f) alla lettera cc) modifica il comma 1 dell'articolo 10 relativo alle informazioni per la demolizione e codifica.**

In attuazione dell'articolo 8-bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva (UE) 2018/851, nonché dell'articolo 14, comma 1, lett. a), numero 1, della legge 117/2019, prevede che i produttori informino i centri di raccolta e gli impianti di trattamento sulle misure da mettere in atto per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso;

**g) dalla lettera dd) alla lettera gg) introduce alcune modifiche all'articolo 11**

- 1) sostituisce l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al fine di soddisfare l'obbligo previsto per gli Stati membri dalla direttiva (UE) 2018/849, di trasmettere, con cadenza annuale, alla Commissione europea la relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Ne consegue che viene meno l'obbligo di trasmettere, ogni tre anni, la relazione sullo stato di attuazione della direttiva 2000/53/CE. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 e l'articolo 9, paragrafi 1-bis e 1-ter, della direttiva 2000/53/CE, modificato dall'articolo 1, paragrafo 6, lettera b) della direttiva (UE) 2018/849; **(comma 1, lettera dd)**
- 2) con l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, è stata disposta, a partire dal 1° gennaio 2019, l'abrogazione del sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A seguito di tale abrogazione, è stata ripristinata la precedente disciplina in materia di comunicazione che prevedeva l'utilizzo del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. I dati sui veicoli fuori uso relativi all'anno 2018 sono stati, pertanto, comunicati, entro il 22 giugno 2019, utilizzando il MUD. La modifica all'articolo 11, comma 3 del d.lgs n. 209/03, aggiorna, dunque, alle modifiche normative intervenute, le modalità di comunicazione dei dati relativi ai veicoli fuori uso ripristinando l'utilizzo del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; **(comma 1, lettera ff)**

#### **h) alla lettera ii) modifica l'articolo 13 (Sanzioni)**

- 1) corregge, al comma 7, l'errato richiamo al comma 4, invece che al comma 3 e introduce, con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa prevista nel caso di comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto, un termine perentorio di 30 giorni, entro e non oltre il quale i soggetti obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, hanno la possibilità di completare o rettificare i dati indicati nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. Inoltre, al fine di responsabilizzare maggiormente i soggetti obbligati prevede, altresì, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a sei mesi. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; **(comma 1, lettera ii), punti 1, 2 e 3)**

#### **i) dalla lettera ll) alla lettera pp) introduce modifiche all'articolo 15 (Disposizioni transitorie e finali)**

- 1) apporta modifiche al comma 7 al fine di specificare la condizione per la quale i pezzi di ricambio derivanti dal trattamento di un veicolo fuori uso possono essere reimmessi sul mercato come prodotto, precisando che possono essere considerati "prodotto" le parti di ricambio sottoposte ad operazioni di condizionamento. In conformità con la nozione europea di rifiuto, al fine di garantire la tracciabilità, il gestore dell'impianto di trattamento è tenuto ad indicare sui documenti di vendita i pezzi di ricambio matricolati dei prodotti reimmessi sul mercato. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; **(comma 1, lettera oo), punti 1 e 2 e 3)**
- 2) la nuova disciplina del comma 8 prevede, quale condizione per la reimmissione sul mercato delle parti attinenti alla sicurezza del veicolo, la certificazione da parte delle imprese di autoriparazione, così da garantire la sicurezza di quelle specifiche parti del veicolo il cui funzionamento errato possa provocare direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o per eventuali terzi coinvolti (impianto freni, sterzo, elementi della trasmissione etc.). Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1,

lettera a), numero 2) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018;  
(comma 1, lettera pp)

**l) la lettera qq) modifica l'Allegato I. Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso**

Introduce, al punto 2.1 dell'Allegato I, l'obbligo per i centri di raccolta e per gli impianti di trattamento di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso. Tale requisito per i centri di raccolta e per gli impianti di trattamento è finalizzato ad impedire alterazioni del peso reale del veicolo e, conseguentemente, delle percentuali di reimpiego e di riciclaggio, calcolate proprio sulla base del peso dei veicoli in ingresso. Oggi, il peso del veicolo in ingresso è indicato sulla base delle informazioni ricavate dal libretto di circolazione e, di fatto, non si riesce a conoscere il peso reale dei veicoli fuori uso che entrano negli impianti di autodemolizione. Il peso può essere, dunque, sovrastimato o sottostimato. Ciò favorisce il mercato illecito dei pezzi di ricambio che possono essere asportati prima del conferimento del veicolo nel centro di raccolta e che, quindi, non possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del reimpiego. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018. (comma 1, lettera qq)

**L'articolo 2** introduce una disposizione transitoria al fine di consentire ai titolari dei centri di raccolta di adeguarsi, entro un termine congruo (31 dicembre 2020), al nuovo sistema di pesatura introdotto all'Allegato I, punto 2.1, lett. f-bis), del provvedimento all'esame.

**L'articolo 3** introduce la clausola di invarianza della spesa.

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<b>Art. 3 Definizioni</b>	<b>Art. 3 Definizioni</b>	
		<b>1. Ai fini del presente decreto, si intende per:</b>	<b>1. Ai fini del presente decreto, si intende per:</b>	
		<p>a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;</p> <p>b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;</p> <p>c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;</p> <p>d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;</p> <p>e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;</p>	<p>a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;</p> <p>b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;</p> <p>c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;</p> <p>d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;</p> <p>e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre</p>	<p><b>Art. 32, comma 1, lett.b), legge 24 dicembre 2012, n.234</b></p> <p><b>Aggiornamento riferimenti normativi – coordinamento con disposizioni decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152</b></p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>f) "trattamento", le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o);</p> <p>g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;</p> <p>h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;</p> <p>i) "pressatura", le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;</p> <p>l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;</p> <p>m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo</p>	<p>la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;</p> <p>f) "trattamento", le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o);</p> <p>g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;</p> <p>h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;</p> <p>i) "pressatura", le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;</p> <p>l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;</p> <p><b>n) "frantumazione"</b>, le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;</p> <p><b>o) "impianto di trattamento"</b>, impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f);</p> <p><b>p) "centro di raccolta"</b>, impianto</p>	<p><b>m) "frantumatore"</b>, un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;</p> <p><b>n) "frantumazione"</b>, le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al riciclaggio, al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;</p> <p><b>o) "impianto di trattamento"</b>, impianto autorizzato ai sensi degli articoli <del>27-28-33</del> <b>208, 209, 213 e 216</b> del decreto legislativo n. <del>22 del 1997</del> <b>3 aprile 2006, n. 152</b>, presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f);</p> <p><b>p) "centro di raccolta"</b>,</p>	<p><b>Art. 32, comma 1, lett.b), legge 24 dicembre 2012, n.234</b></p> <p><b>Aggiornamento riferimenti normativi – coordinamento con disposizioni decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b></p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;</p> <p><b>q) "reimpiego"</b>, le operazioni in virtu' delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;</p> <p><b>r) "riciclaggio"</b>, il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;</p> <p><b>s) "recupero"</b>, le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del</p>	<p>impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato ai sensi degli articoli <del>27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997</del>, <b>208, 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;</p> <p><b>q) "reimpiego"</b>, le operazioni in virtu' delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;</p> <p><b>r) "riciclaggio"</b>, il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;</p> <p><b>s) "recupero"</b>, le pertinenti operazioni di cui all'allegato</p>	<p><b>Art. 32, comma 1, lett.b), legge 24 dicembre 2012, n.234</b></p> <p><b>Aggiornamento riferimenti normativi – coordinamento con disposizioni decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b></p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>decreto legislativo n. 22 del 1997;</p> <p><b>t) "smaltimento"</b>, le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;</p> <p><b>u) "operatori economici"</b>, i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;</p> <p><b>v sostanza pericolosa:</b> le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:</p>	<p><b>C della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,</b></p> <p><b>t) "smaltimento"</b>, le pertinenti operazioni di cui all'allegato B <b>della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</b></p> <p><b>u) "operatori economici"</b>, i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;</p> <p><b>v) sostanza pericolosa:</b> le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:</p>	<p><b>Art. 32 , comma 1, lett.b), legge 24 dicembre 2012, n.234</b></p> <p><b>Aggiornamento riferimenti normativi – coordinamento con disposizioni decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b></p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;</p> <p>2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;</p> <p>3) classe di pericolo 4.1;</p> <p>4) classe di pericolo 5.1;</p> <p>z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.</p>	<p>1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;</p> <p>2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;</p> <p>3) classe di pericolo 4.1;</p> <p>4) classe di pericolo 5.1;</p> <p>z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso</p>	
		<p>2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):</p>	<p>2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):</p>	
		<p>a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del</p>	<p>a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;	di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;	
		<b>b)</b> nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;	<b>b)</b> nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati <b>come disciplinati dall'art. 231, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;</b>	<b>Art. 32 , comma 1, lett.b), legge 24 dicembre 2012, n.234</b>  <b>Specificazione</b>
		<b>c)</b> a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;	<b>c)</b> a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;	
		<b>d)</b> in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché' giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.	<b>d)</b> in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché' giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.	
		<b>3.</b> Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.	<b>3.</b> Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, <b>individuati come tali dalla normativa di settore,</b> conservati in modo adeguato, pronti all'uso	<b>Precisazione</b>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
			ovvero in pezzi smontati.	
		<b>Art. 4. Prevenzione</b>	<b>Art. 4. Prevenzione</b>	
		<p>1. Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adotta iniziative dirette a favorire:</p>	<p>1. Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive dello <b>Sviluppo economico</b>, adotta iniziative dirette a favorire:</p>	<b>aggiornamento</b>
		<p>a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell'uso di sostanze pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto più possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;</p>	<p>a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell'uso di sostanze pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto più possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;</p>	
		<p>b) modalità di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il</p>	<p>b) modalità di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;	demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;	
		c) l'utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantità crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.	c) l'utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantità crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.	
		<b>Art. 5 Raccolta</b>	<b>Art. 5 Raccolta</b>	
		1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il	1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta <del>ovvero</del> <b>oppure</b> , nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta <b>di cui all'art. 3, comma 1, lettera</b>	<b>Chiarimento</b>  <b>Art. 14, comma 1, lett.a), numero 1), della legge 4</b>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		certificato di rottamazione di cui al comma 6.	<b>p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.</b>	<b>ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea</b>  <b>Art. 8-bis, paragrafo 3, lett. d), direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2018/851/UE</b>
			<b>1-bis Il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione al P.R.A è gestito dai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), conformemente all'art. 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.</b>	<b>Art. 14, comma 1, lett.a), numero 1), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018</b>  <b>Art. 8-bis, paragrafo 1, lett. a), direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2018/851/UE</b>  <b>Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2000/53/CE modificato dall'art 1, comma 3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/849</b>
		<b>2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il</b>	<b>2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al</b>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato</p>	<p>comma 1 e 1-bis, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato</p>	<p><b>Coordinamento</b></p>
	<p><b>Direttiva 2008/98/CE</b> <b>Art 8 bis</b> 1. Laddove i regimi di responsabilità estesa del produttore siano istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, e anche per effetto di altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri: a) definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano,</p>	<p>3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.</p>	<p>3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare <b>sull'intero territorio nazionale</b>, i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una</p>	<p><b>Art. 14, comma 1, lett. a), numero 1), della legge 117/2019</b></p> <p><b>Art. 8-bis, paragrafo 3, lett. a), direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2018/851/UE</b></p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
	<p>per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;</p> <p><b>3.</b> Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest'ultimo:</p> <p>a) abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue;</p> <p>e) rendano pubbliche le informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in</p>		<p>rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti. <b>I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche</b></p>	<p><b>Art. 14, comma 1, lett. a), numero 1), della legge 117/2019</b></p> <p><b>Art. 8-bis, paragrafo 3, lett. e), punto iii, della direttiva 2008/98/CE aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2018/851/UE</b></p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
	materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su: i) proprietà e membri; iii) procedura di selezione dei gestori di rifiuti.			
		<b>4.</b> Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.	<b>4.</b> Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.	
		<b>5.</b> Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.	<b>5.</b> Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.	
		<b>6.</b> Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore , in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,	<b>6.</b> Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore , in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.</p>	<p>rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.</p>	
		<p><b>7.</b> Nel caso in cui il detentore consegna ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo , apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché'</p>	<p><b>7.</b> Nel caso in cui il detentore consegna ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo , apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.	consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo	
		<p><b>8.</b> La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.</p>	<p><b>8.</b> La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta <b>oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura</b> del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere</p>	<p><b>Precisazione</b></p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
			cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.	
		<p><b>9.</b> Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.</p>	<p><b>9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 comma 2, lettera a), il titolare del centro di raccolta</b> procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.</p>	<p><b>Art. 14, comma 1, lett. a), numero 1), della legge 117/2019</b></p> <p><b>Art. 8-bis paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2008/98/CE</b>  <b>Aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva (UE) 2018/851 /UE</b></p>
		<p><b>10.</b> Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>	<p><b>10.</b> Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
			del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	
		<p><b>11.</b> Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.</p>	<p><b>11.</b> Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.</p>	
		<p><b>12.</b> Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.</p>	<p><b>12.</b> Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.</p>	
<p><b>Art 5 Raccolta</b>  <b>5.</b> Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente ed accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati a norma del paragrafo 3. A tal fine la Commissione fissa, entro il 21 ottobre 2001 i requisiti</p>	<p><b>Direttiva (UE) 2018/849</b>  <b>2)</b> all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:  <b>«5.</b> Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.</p>	<p><b>13.</b> I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.</p>	<p><b>13.</b> I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
minimi per il certificato di rottamazione.				
		14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.	14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo <del>5 aprile 1997, n. 22.</del> <b>3 aprile 2006, n. 152.</b>	<b>Coordinamento</b>
		15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ((consegnano)), ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:	15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo <b>3 aprile 2006, n. 152</b> , ai seguenti soggetti:	<b>Art. 14, comma 1, lett. a), numero 1), della legge 117/2019</b>  <b>Art. 8-bis paragrafo 1, lett. b), della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2018/851/UE</b>
		a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3,	a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3,	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; <b>b)</b> ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.	qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; <b>b)</b> ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché' provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.	
<b>Articolo 6 Trattamento</b>	<b>Direttiva (UE) 2018/849 3)</b> l'articolo 6 è così modificato: <b>a)</b> il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:	<b>Art. 6 Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso</b>	<b>Art. 6 Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso</b>	
<b>1.</b> Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.	« <b>1.</b> Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire il deposito, anche temporaneo, e il trattamento di tutti i veicoli fuori uso in conformità della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.	<b>1.</b> Gli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.	<b>1.</b> Gli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.	
		<b>2.</b> Le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai	<b>2.</b> Le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>principi generali previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché' nel rispetto dei seguenti obblighi:</p>	<p>svolte in conformità ai principi generali previsti <del>dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,</del> dagli articoli <b>177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché' nel rispetto dei seguenti obblighi:</p>	<p><b>Coordinamento normativo</b></p>
		<p><b>a)</b> effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;</p>	<p><b>a)</b> effettuare al più presto <b>entro sette giorni dalla presa in carico</b> le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;</p>	<p><b>Art. 14, comma 1, lett. a), numero 1, della legge 117/2019</b></p> <p><b>Art. 8-bis, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2018/851/UE</b></p>
		<p><b>b)</b> effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;</p>	<p><b>b)</b> effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;</p>	
		<p><b>c)</b> rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali (( di cui all'allegato II ))</p>	<p><b>c)</b> rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;	componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;	
		<b>d)</b> rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;	<b>d)</b> rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;	
		<b>e)</b> eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.	<b>e)</b> eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.	
			<b>e-bis)</b> eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio	<b>Art. 14, comma 1, lett. a), numero 2), legge 117/2019</b>
		<b>3.</b> Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalità stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale e'	<b>3.</b> Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalità stabilite dalla regione nel provvedimento	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale	di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale	
	<p><b>Direttiva 851</b>  1. Laddove i regimi di responsabilità estesa del produttore siano istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, e anche per effetto di altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri:  a) definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;</p>		<p><b>3-bis I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta affiliati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.</b></p>	<p><b>Art. 14 , comma 1, lett. a), numero 3), legge 117/2019</b></p>
		<p><b>4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la provincia competente per territorio accerta la non conformità dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 27 del decreto</b></p>	<p><b>4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, <del>la provincia</del> l'Ente competente per territorio accerta la non conformità dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai</b></p>	<p><b>Art. 32, comma 1, lett.b),</b></p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione e' revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.</p>	<p>sensi dell'articolo 27 <del>208</del> del decreto legislativo <del>n. 22 del 1997</del> <b>3 aprile 2006, n. 152, ovvero</b> oppure accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell'<del>articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997,</del> <b>dello stesso articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,</b> la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione è revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.</p>	<p><b>legge 24 dicembre 2012, n.234</b></p> <p><b>Coordinamento normativo</b></p> <p><b>Art. 32, comma 1, lett.b), legge 24 dicembre 2012, n.234</b></p> <p><b>Coordinamento normativo</b></p>
		<p><b>5.</b> L'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n.</p>	<p><b>5.</b> L'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli <del>31 e 33</del></p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>22 del 1997, è subordinata a preventiva ispezione da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività e, comunque, prima dell'avvio della stessa attività; detta ispezione, che è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta l'anno, accerta:</p>	<p><del>del decreto legislativo n. 22 del 1997 214 e 216 del</del> <b>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>, è subordinata a preventiva ispezione da parte <del>della provincia</del> <b>dell'Ente</b> competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività e, comunque, prima dell'avvio della stessa attività; detta ispezione, che è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta l'anno, accerta:</p>	<p><b>Coordinamento normativo</b></p> <p><b>Art. 32, comma 1, lett.b), legge 24 dicembre 2012, n.234</b></p>
		<p><b>a)</b> la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;</p>	<p><b>a)</b> la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;</p>	
		<p><b>b)</b> la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' alle norme tecniche previste dall'articolo 31</p>	<p><b>b)</b> la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo <del>5 febbraio 1997, n. 22,</del> <b>3 aprile 2006, n. 152</b></p>	<p><b>Art. 32, comma 1, lett.b), legge 24 dicembre 2012,</b></p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.	nonché' alle norme tecniche previste dall'articolo <del>31-214</del> del medesimo decreto legislativo n. <del>22 del 1997</del> . <b>152 del 2006</b>	n.234  <b>Coordinamento normativo</b>
		<b>6.</b> Nel caso che la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività' alla normativa vigente	<b>6.</b> Nel caso che <del>la provincia</del> <b>l'Ente</b> competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente	
		<b>7.</b> Le province trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, all'APAT e all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.	<b>7.</b> <del>Le province</del> <b>Gli Enti competenti per territorio</b> trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, <del>all'APAT</del> <b>ad ISPRA</b> e all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>8. In conformità al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 e' rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni</p> <p>ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 3. Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione e' concessa ed e' rinnovabile per un periodo di otto anni</p>	<p>8. L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 208, ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 12. Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) <del>n. 761/01</del> n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni</p>	<p>Coordinamento normativo</p> <p>Art. 32, comma 1, lett.b), legge 24 dicembre 2012, n.234</p> <p>Art. 32, comma 1, lett.b), legge 24 dicembre 2012, n.234</p> <p>Coordinamento normativo</p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p><b>8-bis.</b> Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, e' consentito fino a un massimo di trenta giorni.</p>	<p><b>8-bis.</b> Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni. <b>Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.</b></p>	<p><b>Art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/53/CE, modificato dall'articolo 1, paragrafo 3, lett. a), della direttiva 2018/849/UE</b></p> <p><b>Art. 8-bis, paragrafo 1, lett. b), della direttiva 2008/98/CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva (UE) 2018/851</b></p> <p><b>Art. 14, comma 1, lett.a), numero 3), della legge 117/2019</b></p>
		<p><b>Art. 7 Reimpiego e recupero</b></p>	<p><b>Art. 7 Reimpiego e recupero</b></p>	
		<p><b>1.</b> Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché,</p>	<p><b>1.</b> Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.	idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché', come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.	
	a) definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;		1-bis Per massimizzare il riciclaggio ed il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonché quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualità di combustibile solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validità triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo	Art. 8-bis, paragrafo 1, lett. b), della direttiva 2008/98CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva (UE) 2018/851  Art. 14, comma 1, lett.a), numeri 3) e 4), legge 117/2019

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>2. Gli operatori economici garantiscono che:))</p> <p>a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;</p>	<p><b>3 aprile 2006, n. 152.</b></p> <p>2. Gli operatori economici garantiscono che:</p> <p>a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;</p>	
		<p>b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno all'85 per cento del peso</p>	<p>b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		medio per veicolo e per anno.	all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.	
		<p><b>2-bis.</b> Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.</p>	<p><b>2-bis.</b> Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente il <b>peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta</b>, i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.</p>	<p><b>articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 4 ottobre 2019, n. 117</b></p>
	<p><b>Direttiva 851/2018/UE</b>  <b>Art. 8 bis</b>  <b>5.</b> Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei</p>			

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
	<p>prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, eseguano i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche in caso di vendite a distanza, che gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e che tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore comunichino dati affidabili.</p>			
		<p><b>Art. 8 Gestione del veicolo fuori uso</b></p>	<p><b>Art. 8 Gestione del veicolo fuori uso</b></p>	
		<p><b>1.</b> Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attività di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:</p>	<p><b>1.</b> Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attività di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:</p>	
		<p><b>a)</b> gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ed altre forme di</p>	<p><b>a)</b> gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ed</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:	altre forme di collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:	
		<b>1)</b> la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;	<b>1)</b> la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso	
		<b>2)</b> l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo	<b>2)</b> l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo	
		<b>3)</b> la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;	<b>3)</b> la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;	
		<b>4)</b> lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;	<b>4)</b> lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;	
		<b>5)</b> lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non è possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;	<b>5)</b> lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non è possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;	
		<b>6)</b> la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;	<b>6)</b> la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
			materiali;	
		<b>b)</b> lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;	<b>b)</b> lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;	
		<b>c)</b> l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all'articolo 6, commi 1 e 2;	<b>c)</b> l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all'articolo 6, commi 1 e 2;	
		<b>d)</b> l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le attività di trattamento a sistemi certificati di gestione dell'ambiente.	<b>d)</b> l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le attività di trattamento a sistemi certificati di gestione dell'ambiente.	
		<b>2.</b> Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:	<b>2.</b> Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:	
		<b>a)</b> politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi	<b>a)</b> politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i materiali	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		di mercato;	che non hanno sbocchi di mercato;	
		<b>b)</b> accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualità dei materiali trattati;	<b>b)</b> accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualità dei materiali trattati;	
		<b>c)</b> politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di quantità crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore automobilistico.	<b>c)</b> politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di quantità crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore automobilistico.	
		<b>3.</b> La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorità, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.	<b>3.</b> La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorità, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.	
		<b>4.</b> L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo	<b>4.</b> L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo <del>30, comma 1, del</del>	<b>Art. 32, comma 1, lett.b),</b>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.</p>	<p><del>decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, 212</del> del decreto legislativo <b>3 aprile 2006, n. 152</b>, provvede, avvalendosi dell'APATISPR, al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.</p>	<p><b>legge 24 dicembre 2012, n.234</b></p> <p><b>Coordinamento normativo</b></p>
		<b>Art. 9. Divieti</b>	<b>Art. 9. Divieti</b>	
		<p><b>1.</b> Dal 1° luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II.</p>	<p><b>1.</b> Dal 1° luglio 2003 è vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II.</p>	
		<b>Art. 10 Informazioni per la demolizione e codifica</b>	<b>Art. 10 Informazioni per la demolizione e codifica</b>	
		<p><b>1.</b> Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul</p>	<p><b>1.</b> Il produttore del veicolo, entro sei mesi</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
	<p><b>Direttiva 851/2018/UE</b>  <b>1.</b> Laddove i regimi di responsabilità estesa del produttore siano istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, e anche per effetto di altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri:  a) definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;</p>	<p>mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico , richieste dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.</p>	<p>dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la messa in sicurezza e la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico , richieste dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.</p>	<p><b>Art. 14, comma 1, lettera a), numero 1), legge 117/2019</b></p> <p><b>Art. 8-bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98CE, aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 9, della direttiva (UE) 2018/851</b></p>
		<p><b>1-bis.</b> Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione ((degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti)), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.</p>	<p><b>1-bis.</b> Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.</p>	
	<p><b>2.</b> Gli Stati membri adottano le</p>			

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
	<p>misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti.</p>			
		2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 149	2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 149	
		3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.	3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.	
<b>Articolo 9 Relazione e informazione</b>	6) l'articolo 9 è così modificato:	<b>Art. 11 Trasmissione di dati e di informazioni</b>	<b>Art. 11 Trasmissione di dati e di informazioni</b>	
1. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno	a) il paragrafo 1 è soppresso;  b) sono inseriti i paragrafi seguenti:	1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attività produttive trasmettono alla Commissione delle Comunità europee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una relazione	<del>1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attività produttive trasmettono alla Commissione delle Comunità europee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo di tre</del>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
<p>schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (1), al fine di costituire banche dati sui veicoli fuori uso e sul loro trattamento. La relazione contiene le informazioni pertinenti sulle eventuali modifiche della struttura nei settori industriali relativi alla distribuzione di veicoli nonché alla raccolta della demolizione, frantumazione, recupero e riciclaggio, che possono comportare distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri o al loro interno. Il questionario o lo schema è inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato. La prima relazione riguarda il periodo di tre anni a decorrere dal 21 aprile</p>	<p>«1 bis. Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies del presente articolo. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 1 quinquies del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di</p>	<p>sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall'APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile 2002.</p>	<p><del>anni preso in esame, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall'APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile 2002.</del></p> <p>1. Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare <del>ed il Ministero delle attività produttive</del> comunica alla Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 1 quinquies, della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il</p>	<p>Art. 14, comma 1, lett.a), legge 117/2019</p> <p>Art. 9, paragrafi 1-bis e 1-ter della direttiva 2000/53/CE modificato dall'articolo 1, paragrafo 6, lett. b), della direttiva (UE) 2018/849</p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
<p>2002. Sulla base delle informazioni di cui sopra, la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.</p>	<p>comunicazione.</p> <p><b>1 ter.</b> I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 bis sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.</p> <p><b>1 quater.</b> La Commissione esamina i dati comunicati a norma del paragrafo 1 bis e pubblica una relazione sull'esito di tale riesame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.</p> <p><b>1 quinquies.</b> La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a</p>		<p>primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
	norma del paragrafo 1 bis del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;			
		<p>2. Entro il 30 aprile di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonché i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA. Le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.</p>	<p>2. Entro il 30 aprile di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT ISPRA i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonché i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA. Le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture</p>	<p><b>Aggiornamento</b></p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
			e dei trasporti, sentita l'APAT ISPRA per i profili di competenza.	Aggiornamento
		<p><b>3.</b> A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.</p>	<p><del><b>3.</b> A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102</del></p> <p><b>3.</b> I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei</p>	<p>Art. 14, comma 1, lett. a),</p>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
			relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.	numero 3), legge 117/2019
		4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui ai commi 2 e 3.	4. L'APAT-ISPRA-trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui ai commi 2 e 3.	Aggiornamento
		5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori economici pubblicano annualmente e rendono disponibili all'Albo nazionale delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, le informazioni riguardanti:	5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori economici pubblicano annualmente e rendono disponibili all'Albo nazionale delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, le informazioni riguardanti:	
		a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;	a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;	
		b) il corretto trattamento, sotto il	b) il corretto trattamento,	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		profilo ambientale, del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla demolizione;	sotto il profilo ambientale, del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla demolizione;	
		c) l'ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti;	c) l'ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti;	
		d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.	d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.	
		6. Il produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del veicolo le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.	6. Il produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del veicolo le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.	
		<b>Art. 12 Accordi volontari</b>	<b>Art. 12 Accordi volontari</b>	
		1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può stipulare, con i settori economici	1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive dello sviluppo	Aggiornamento

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1, (( . . . )) all'articolo 8, comma 1, (( lettere a), b), c) e d) ), all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, ed all'articolo 11, commi 5 e 6, nonché' per precisare le modalità di applicazione dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:	<b>economico</b> , può stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, ed all'articolo 11, commi 5 e 6, nonché' per precisare le modalità di applicazione dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:	
		<b>a) avere forza vincolante;</b>	<b>a) avere forza vincolante;</b>	
		<b>b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché' le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;</b>	<b>b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché' le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;</b>	
		<b>c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunità europee;</b>	<b>c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunità europee;</b>	
		<b>d) prevedere l'accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti;</b>	<b>d) prevedere l'accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti;</b>	
		<b>d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza</b>	<b>d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con</b>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione europea;	cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione europea;	
		<b>d-ter)</b> le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;	<b>d-ter)</b> le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;	
		<b>d-quater)</b> nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.	<b>d-quater)</b> nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.	
		<b>Art. 13 Sanzioni</b>	<b>Art. 13 Sanzioni</b>	
		<b>1.</b> Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.	<b>1.</b> Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.	
		<b>2.</b> Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito	<b>2.</b> Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5,	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.	comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.	
		<b>3.</b> In caso di mancata consegna del certificato (( di cui all'articolo 5, commi 6 e 7)), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.	<b>3.</b> In caso di mancata consegna del certificato di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.	
		<b>4.</b> Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.	<b>4.</b> Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.	
		<b>5.</b> Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.	<b>5.</b> Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.	
		<b>6.</b> In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la	<b>6.</b> In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3,	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.	si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.	
		<b>7.</b> Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.	<b>7.</b> Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma <del>4</del> <b>3</b> , o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro e <b>con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.</b>	<b>Art. 14, comma 1, lett. a), numero 3), legge 117/2019</b>
		<b>8.</b> Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.	<b>8.</b> Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.	
		<b>Art. 14. Disposizioni finanziarie</b>	<b>Art. 14. Disposizioni finanziarie</b>	
		<b>1.</b> Gli oneri per lo svolgimento	<b>1.</b> Gli oneri per lo	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>delle ispezioni di cui all'articolo 6, comma 5, nonché' quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalità di versamento.</p>	<p>svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 6, comma 5, nonché' quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalità di versamento.</p>	
		<p><b>2.</b> Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.</p>	<p><b>2.</b> Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.</p>	
		<p><b>Art. 15 Disposizioni transitorie e finali</b></p>	<p><b>Art. 15 Disposizioni transitorie e finali</b></p>	
		<p><b>1.</b> Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data,</p>	<p><b>1.</b> Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>presenta alla regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.</p>	<p>mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.</p>	
		<p><b>2.</b> La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non può essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.</p>	<p><b>2.</b> La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 27 del <del>decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,</del> <b>208</b> del decreto legislativo <b>3 aprile 2006, n. 152</b>, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non può essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.</p>	<p><b>Art. 32, comma 1, lett.b), legge 24 dicembre 2012, n.234</b></p> <p><b>Coordinamento normativo</b></p>
		<p><b>3.</b> Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non</p>	<p><b>3.</b> Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		<p>risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.</p>	<p>non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.</p>	
		<p><b>4.</b> La provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attività è interrotta.</p>	<p><b>4.</b> <del>La provincia</del> L'Ente competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
			prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attività è interrotta.	
		5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:	5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:	
		a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;	a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;	
		b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002. (( Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002. ))	b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002. Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.	
		6. L'entità della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 può essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di	6. L'entità della garanzia finanziaria prevista dall'articolo <del>28</del> <b>208</b> del decreto legislativo <del>n. 22 del 1997</del> <b>3 aprile 2006, n. 152,</b>	<b>Art. 32, comma 1, lett.b), legge 24 dicembre 2012, n.234</b>

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.	può essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. <del>761/01</del> <b>1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001..</b>	<b>Coordinamento normativo</b>
		7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.	7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio <b>di cui all'art. 6, comma 2, lettera e-bis)</b> , recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso <b>effettuate in un centro di raccolta autorizzato</b> , ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III. <b>Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.</b>	<b>Art. 14, comma 1, lett.a), numeri 2) e 3), legge 117/2019</b>
		8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono	8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo <del>fuori uso derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso</del> sono cedute solo <del>agli iscritti alle</del> <b>agli imprese</b> esercenti attività di	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. per essere riutilizzate. <b>Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l' idoneità e la funzionalità.</b>	<b>Art. 14, comma 1, lett. a), numero 2), legge 117/2019</b>
		<b>9.</b> L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.	<b>9.</b> L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.	
		<b>10.</b> A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'articolo 1, comma 1, e definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).	<b>10.</b> A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'articolo 1, comma 1, e definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).	
		<b>11-bis.</b> All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive	<b>11-bis.</b> All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.	285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.	
		<b>12.</b> In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.	<b>12.</b> In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.	
		Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a	Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	
		<p><b>Allegato I REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO</b></p> <p><b>2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.</b></p> <p><b>2.1.</b> Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:</p>	<p><b>Allegato I REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO</b></p> <p><b>2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento. 2.1.</b> Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:</p>	
		<p><b>a)</b> area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello silaggio, di decantazione e di sgrassaggio;</p> <p><b>b)</b> adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;</p> <p><b>c)</b> sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;</p> <p><b>d)</b> adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;</p> <p><b>e)</b> deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei</p>	<p><b>a)</b> area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello silaggio, di decantazione e di sgrassaggio;</p> <p><b>b)</b> adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;</p> <p><b>c)</b> sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;</p> <p><b>d)</b> adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla</p>	

Direttiva vigente	Direttive da recepire	D.lgs 209/03	Bozza decreto	Note
		liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori; <b>f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.</b>	normativa vigente in materia ambientale e sanitaria; <b>e)</b> deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori; <b>f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.</b> <b>f-bis) adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta .</b>	<b>Art. 14, comma 1, lett. a), numero 3), legge 117/2019</b>

## Relazione tecnico-finanziaria

Come previsto dalla clausola di invarianza della spesa, dall'attuazione dello schema di decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto del vincolo stabilito dalla legge di delegazione.

Più in dettaglio, per quanto attiene all'articolo 1:

### Articolo 1.

#### **a) dalla lett. a) alla lett. c) introduce diverse modifiche all'articolo 3 (Definizioni)**

- 1) sostituisce, nella definizione di "veicolo fuori uso," il richiamo all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con il rinvio all'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Il decreto legislativo n. 22 del 1997 è stato, infatti, abrogato dal successivo decreto legislativo n.152 del 2006; **(comma 1, lettera a), punto 1)**

Si tratta di una norma di mero coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 2) nelle definizioni di "impianto di trattamento" e di "centro di raccolta" il rinvio agli articoli 27, 28 e 33 previsti dall'abrogato decreto Ronchi è sostituito con il rimando agli articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152/06, che disciplinano le autorizzazioni, e, per quanto riguarda le operazioni di recupero, agli articoli 213 e 216 del medesimo decreto legislativo. Per gli impianti di trattamento, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione e dell'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori è, pertanto, prevista la procedura semplificata di cui al citato articolo 209, nel rispetto delle condizioni dallo stesso previste in relazione al possesso delle certificazioni ambientali; **(comma 1, lett. a), punti 3 e 4)**

Si tratta di una norma di mero coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 3) precisa che, nei casi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 3, che stabilisce quando un veicolo può essere classificato fuori uso, vale a dire quelli previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, si debba applicare la disciplina prevista all'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e che, pertanto, nella predetta fattispecie debba rientrare anche la categoria dei veicoli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile; **(comma 1, lett. b)**

Si tratta di disposizione ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 4) con riferimento "ai veicoli destinati ai musei" viene fatto espresso rinvio alla normativa di settore per la loro individuazione; **(comma 1, lett.c).**

Si tratta di disposizione di coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

#### **b) dalla lettera e) alla lettera n) introduce alcune modifiche all'articolo 5 (Raccolta):**



1. sostituisce, al comma 1 dell'articolo 5, la parola "ovvero" con la parola "oppure", nell'intento di chiarire che, laddove il veicolo sia destinato alla demolizione, il detentore è tenuto a consegnarlo direttamente ad un centro di raccolta, oppure, nella diversa ipotesi in cui il detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, ha facoltà di consegnarlo, per la successiva consegna al centro di raccolta, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, previa accettazione e rilascio del certificato di rottamazione da parte di detti soggetti; **(comma 1, lett. e), punto 1)**

Si tratta di disposizione di mero drafting che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

2. specifica che il "centro di raccolta" al quale il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato è tenuto a consegnare il veicolo destinato alla demolizione, è quello convenzionato con uno dei produttori dei veicoli di cui effettua la vendita; **(comma 1, lett. e), punto 2)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

3. introduce all'articolo 5 il comma 1-bis, al fine di prevedere l'obbligo per i concessionari o per il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, che hanno accettato il veicolo destinato alla demolizione, di gestirlo, prima del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato, ai sensi del "deposito temporaneo" di cui all'articolo 183, comma 1, lett.bb), del decreto legislativo n. 152/06. Detto deposito temporaneo è consentito per un periodo massimo di 30 giorni, così come previsto dall'articolo 6, comma 8-bis del decreto legislativo n. 209/2003; **(comma 1, lett. f)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

4. specifica al comma 3 dell'articolo 5 che i produttori sono tenuti a ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, laddove tecnicamente fattibile, sull'"intero territorio nazionale". In tal modo si dà attuazione all'articolo 8-bis, paragrafo 1, lett. a), della direttiva (UE) 2018/851 che prevede, per i produttori, l'obbligo di non limitare la raccolta in aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue; **(comma 1, lett. h), punto 1)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

5. sempre al comma 3 dell'articolo 5 aggiunge un obbligo di pubblicità a carico dei produttori, al fine di rendere accessibili le procedure di selezione dei centri di raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche; **(comma 1, lett. h), punto 2)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

6. chiarisce, al comma 9 dell'articolo 5, che, come per tutti gli impianti di trattamento, anche i gestori dei centri di raccolta, sono tenuti ad effettuare, entro 7 giorni dalla presa in carico, le operazioni di messa in sicurezza del veicolo di cui all'Allegato I, punto 5, indipendentemente dall'avvenuta radiazione dal PRA e precisa, inoltre, che le altre operazioni di trattamento debbano, invece, svolgersi dopo la radiazione dal PRA; **(comma 1, lett. l)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica



7. prevede che le imprese di autoriparazione possano consegnare pezzi usati e veicoli, oltre che ai consorzi obbligatori previsti per legge, anche ad altri sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/06; **(comma 1, lett. n)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**c) dalla lettera o) alla lettera v) introduce alcune modifiche all'articolo 6 (Prescrizioni relative al trattamento dei veicoli fuori uso)**

- 1) con la modifica del punto a) del comma 2 dell'articolo 6 viene introdotto, in sostituzione di una previsione generica, un termine di 7 giorni per la messa in sicurezza del veicolo, al fine di evitare l'esposizione di chi gestisce il veicolo a potenziali rischi, conseguenti alla mancata messa in sicurezza del veicolo; **(comma 1, lett.o), punto 2)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 2) in conformità agli obiettivi europei di garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero, è introdotta, in aggiunta agli specifici obblighi previsti all'articolo 6, comma 2, lett. a), b), c), d), una specifica prescrizione che dettaglia le operazioni di trattamento. In sostanza, si tratta di quelle operazioni di "condizionamento" - pulizia, controllo e riparazione - che sono incluse nell'operazione R12, nota 7, dell'allegato C della parte quarta del decreto n. 152, a valle della quale parti e componenti dei veicoli fuori uso, possono essere commercializzati come prodotti e non come rifiuti.; **(comma 1, lett.o), punto 3)**

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri né a carico della finanza pubblica, ma che può comportare oneri e costi a carico dei soggetti privati.

- 3) nell'intento di responsabilizzare i produttori, dopo il comma 3 dell'articolo 6, viene inserito il comma 3-bis, a norma del quale l'efficienza delle prestazioni ambientali dei centri di raccolta affiliati è assicurata dai produttori attraverso la verifica, che gli stessi sono tenuti ad effettuare nei confronti dei medesimi centri di raccolta, sui modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) e sul possesso delle certificazioni ambientali ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad *audit*, compresi anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda; **(comma 1, lett.p)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 4) aggiorna i rimandi al decreto legislativo n. 22 del 1997 previsti ai commi 4, 5 e 8; **(comma 1, lett.q), r), e u), punto 1))**

Si tratta di disposizione di coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 5) aggiorna un rinvio, prevedendo che il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione possa essere concessa nel caso di impianto di trattamento registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001, e non più ai sensi dell'abrogato regolamento (CE) n.761/01; **(comma 1, lett.u), punto 2)**

Si tratta di disposizione di coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 6) integra il comma 8-bis, che disciplina il deposito temporaneo, in coerenza con il regime di responsabilità estesa di cui all'articolo 8-bis della direttiva (UE) 2018/851 e, in particolare, con la previsione di cui al comma 1, lettera a), che richiede agli Stati membri di definire in maniera chiara ruoli e responsabilità di tutti i pertinenti autori coinvolti, compresi, tra gli altri, gestori pubblici o privati di rifiuti, Al fine di responsabilizzare il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato prevede, in deroga a quanto



stabilito per il deposito temporaneo, che questo possa essere effettuato anche in aree scoperte e pavimentate, purché i veicoli siano privi di fuoriuscite di liquidi e di gas e abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza. Detta previsione responsabilizza il concessionario ad effettuare correttamente del deposito il veicolo accettato per la demolizione e chiarisce le caratteristiche del deposito, distinguendole in base alle potenziali caratteristiche di pericolo del veicolo dovute alla fuoriuscita di liquidi e di gas; (**comma 1, lett. v**)

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**d) dalla lettera z) alla lettera aa) modifica l'articolo 7. (Reimpiego e recupero).**

- 1) introduce un comma 1-bis all'articolo 7, che prevede che le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano il riciclaggio ed il recupero possano stipulare, con il Ministero dell'ambiente, accordi di programma diretti al conferimento di particolari rifiuti (quali ad esempio plastiche, vetri) a sistemi di gestione di filiera, istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, già organizzati per il recupero di rifiuti affini; (**comma 1, lett.z**)

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 2) al comma 2-bis specifica che i responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare il peso effettivo dei veicoli fuori uso in ingresso negli impianti ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso dello stesso impianto di trattamento. Tale modifica attua l'articolo 14, comma 1, lettera a), punto 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018; (**comma 1, lettera aa**)

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**e) aggiorna alcuni riferimenti normativi all'articolo 8, comma 4;(comma 1, lett. bb)**

Si tratta di disposizione di coordinamento normativo che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**f) dalle lettere dd) alle lettere gg) introduce modifiche all'articolo 11. (Trasmissione dei dati e di informazioni).**

- 1) sostituisce il comma 1 dell'articolo 11, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al fine di soddisfare l'obbligo previsto per gli Stati Membri dalla direttiva (UE) 2018/849, di trasmettere, con cadenza annuale, alla Commissione europea la relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Ne consegue che viene meno l'obbligo di trasmettere, ogni tre anni, la relazione sullo stato di attuazione della direttiva 2000/53/CE; (**comma 1, lett. dd**)

La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a rimodulare competenze già in capo al Ministero dell'ambiente

- 2) a seguito dell'avvenuta abrogazione del SISTRI, si è ripristinata la precedente disciplina in materia di comunicazione dei dati sui veicoli fuori uso, reintroducendo l'utilizzo della specifica sezione "veicoli fuori uso" del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 2.5 gennaio 1994, n. 70; (**comma 1, lett.ff**)



Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**g) alla lettera ii) modifica l'articolo 13. (Sanzioni).**

- 1) corregge l'errato richiamo al comma 4, invece che al comma 3 e introduce, con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa nel caso di comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto, di cui al comma 7, la previsione di un termine perentorio di 30 giorni entro e non oltre il quale i soggetti obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, hanno la possibilità di completare o rettificare i dati indicati nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. Inoltre, al fine di responsabilizzare maggiormente i soggetti obbligati prevede, altresì, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a sei mesi; **(comma 1, lett. ii), punti 1, 2 e 3)**

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**h) dalla lettera ll) alla lettera pp) introduce modifiche all'articolo 15. (Disposizioni transitorie e finali).**

- 1) le modifiche apportate al comma 7 intendono specificare la condizione per la quale i pezzi di ricambio derivanti dal trattamento di un veicolo fuori uso possono essere reimmessi sul mercato come prodotto, precisando che possono essere considerati "prodotto" le parti di ricambio sottoposte ad operazioni di preparazione al riutilizzo. In conformità con gli obiettivi europei, al fine di garantire la tracciabilità, il gestore dell'impianto di trattamento è tenuto ad indicare i pezzi di ricambio matricolati dei prodotti reimmessi sul mercato; **(comma 1, lett. oo), punti 1, 2 e 3)**

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

- 2) la nuova disciplina del comma 8 prevede, quale condizione per la reimmissione sul mercato delle parti attinenti alla sicurezza del veicolo, la certificazione da parte delle imprese di autoriparazione, così da garantire la sicurezza di quelle specifiche parti del veicolo il cui funzionamento errato possa provocare direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o per eventuali terzi coinvolti (impianto freni, sterzo, elementi della trasmissione etc). **(comma 1, lett. pp)**

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**i) la lettera qq) modifica l'Allegato I. Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso**

Introduce, al punto 2.1 dell'Allegato I, l'obbligo per i centri di raccolta e per gli impianti di trattamento di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso. Tale obbligo è finalizzato ad impedire alterazioni del peso reale del veicolo e, conseguentemente, delle percentuali di reimpiego e di riciclaggio, calcolate proprio sulla base del peso dei veicoli in ingresso. Oggi, il peso del veicolo in ingresso è indicato sulla base delle informazioni ricavate dal libretto di circolazione e, di fatto, non si riesce a conoscere il peso reale dei veicoli fuori uso che entrano negli impianti di autodemolizione. Il peso può essere, dunque, sovrastimato o sottostimato. Ciò favorisce il mercato illecito dei pezzi di ricambio che possono essere asportati prima del conferimento del veicolo nel centro di raccolta e che, quindi, non possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del reimpiego. **(comma 1, lett. qq)**

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica



L'articolo 2 introduce una disposizione transitoria al fine di consentire ai titolari dei centri di raccolta di adeguarsi, entro un termine congruo (31 dicembre 2020) al requisito all'Allegato I, punto 2.1, lett. f-bis), di dotarsi di un sistema di pesatura.

Si tratta di disposizione di carattere organizzatorio che introduce un obbligo a carico di soggetti privati e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

5 MAR. 2020

